



**Ordine APPC di Como – PROPOSTE FORMATIVE**

## **SEMINARIO SU PARCELLE E CONTRATTI**

**Giovedì 25 Settembre 2014 – ore 16.00-20.00**

Il seminario si svolgerà presso la sede dell'Ordine (via Volta 54 a Como) e sarà trasmesso in streaming su piattaforma Xclima

### **Programma:**

- I compensi professionali alla luce della legge 27/12
- I parametri di cui al DM 140/12
- Il DM 143/13 sui lavori pubblici
- Incarico, contratto e preventivo: le basi del rapporto professionale
- Risposte ai quesiti pervenuti

### **Relatori:**

Arch. Michele PIERPAOLI – Presidente dell'Ordine degli Architetti PPC di Como  
Arch. Elisabetta CAVALLERI – Vice-Presidente dell'Ordine degli Architetti PPC di Como e  
Presidente della Commissione Parcelle dell'Ordine APPC di Como.

Legge di conversione del DL liberalizzazioni  
Legge 24.03.2012 n° 27 , G.U. 24.03.2012

L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:

## **Art. 9. Disposizioni sulle professioni regolamentate**

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla [parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

*(comma così modificato dall'art. 5, comma 1, legge n. 134 del 2012)*

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. **In ogni caso** la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un **preventivo di massima**, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono

essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.

7. All'[articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: *«regolamentate»* sono inserite le seguenti: *«secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari»*;
- b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
- c) la lettera d) è abrogata.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Art. 9-bis. Società tra professionisti**

1. All'[articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre»*;
- b) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi»*
- c) al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente: *«c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale»*;
- d) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate»*;
- e) al comma 9, le parole: *«salvi i diversi modelli societari ed associativi»* sono sostituite dalle seguenti: *«salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari»*



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI


**TESTO UNICO  
DELLA  
TARIFFA DEGLI ONORARI  
PER LE PRESTAZIONI  
PROFESSIONALI  
DELL'ARCHITETTO  
E DELL'INGEGNERE**

**AGGIORNAMENTO IN BASE  
AL D.M. 11 GIUGNO 1987, PUBBLICATO  
NELLA G.U. N. 138 DEL 16 GIUGNO 1987**

CONSULTA REGIONALE LOMBARDA DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI

**tariffe  
professionali**

onorari non contemplati  
disciplinari d'incarico  
criteri interpretativi e applicativi

  
MAGGIOLI  
EDITORE



## Codice Civile

### Libro Quinto: Del lavoro

#### Titolo III: Del lavoro autonomo

##### Capo I: Disposizioni generali

**Art. 2222** Contratto d'opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351) un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti).

**Art. 2223** Prestazione della materia

Le disposizioni di questo Capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera (1658), purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita (1470 e seguenti).

**Art. 2224** Esecuzione dell'opera

Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.

Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni (1223, 1662).

**Art. 2225** Corrispettivo

Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo (1657).

**Art. 2226** Difformità e vizi dell'opera

L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni (2964) dalla scoperta. L'azione si prescrive (2941 e seguenti) entro un anno dalla consegna (att. 201).

I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'art. 1668.

**Art. 2227** Recesso unilaterale dal contratto

Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno (1671).

**Art. 2228** Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera

Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione alla utilità della parte dell'opera compiuta (1672).

##### Capo II: Delle professioni intellettuali

**Art. 2229** Esercizio delle professioni intellettuali

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

**Art. 2230** Prestazione d'opera intellettuale

Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti (att. 202) e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del Capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

**Art. 2231** Mancanza d'iscrizione

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione (2034).

La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

**Art. 2232** Esecuzione dell'opera

Il prestatore d'opera deve (1176) eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

**Art. 2233** Compenso

Il compenso (2751), se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale (ora consiglio dell'Ordine) a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione (2956).

Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità

e contemporaneamente essere rispettoso delle leggi attraverso le quali sono tutelati gli interessi della comunità.

La libertà intellettuale è concretamente realizzabile solo in presenza di autonomia dell'esercizio professionale, nel senso di indipendenza da quegli elementi che possano condizionare l'espressione del giudizio, essendo dettati da persone o strutture gerarchicamente sovraordinate.

### 1.2.3. LIBERTÀ ECONOMICA

La libertà economica costituisce un altro tradizionale caposaldo dell'attività professionale: in ossequio a questo principio in tempi passati l'attività professionale era di fatto riservata a persone estratte dai ceti benestanti, in genere tra i «possidenti» che non necessitavano di essere retribuiti per le prestazioni, trattandosi, secondo la concezione antico-romana, non di lavoro ma di *operae liberales*, cioè liberalità o attività rese a titolo gratuito, che non andavano pagate, ma richiedevano al beneficiario solo manifestazione di riconoscenza attraverso l'offerta di un dono, l'onorario.

L'esigenza di garantire la libertà economica è uno dei motivi per cui ai nostri tempi, non essendovi più le condizioni per prestazioni gratuite da parte di persone che vivono di rendita, sono state create le tariffe professionali approvate per legge con divieto di concorrenza tra professionisti sul prezzo del servizio.

### 1.2.4. FIDUCIARIETÀ

Il cliente è obbligato dalla legge a servirsi di un professionista iscritto all'Ordine per ottenere determinate prestazioni, tuttavia gli è garantita la massima libertà di scelta della persona nell'ambito degli iscritti all'Albo. Tale libertà di scelta è necessaria perché le attività professionali sono state protette dalla legge proprio perché riguardano aspetti legati ai diritti della persona di ogni cittadino. Il rapporto che si instaura tra cliente e professionista ha carattere fiduciario nel senso che il cliente sceglie liberamente una persona a cui si affida completamente avendo fiducia nella sua competenza tecnica e nella moralità del suo comportamento.

Corollario del rapporto fiduciario è che il cliente ha il diritto di troncare il rapporto professionale, sottraendo al professionista l'inca-



**CNA**  
**PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

# **CODICE DEONTOLOGICO**

**DEGLI ARCHITETTI,  
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI,  
CONSERVATORI, ARCHITETTI IUNIOR  
E PIANIFICATORI IUNIOR  
ITALIANI**

3. Il Professionista non deve vantare credito con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale per sé o per altri.

#### **Art. 16**

(Partecipazione a commissioni e giurie di concorso)

1. Il Professionista, sia indicato dal Consiglio dell'Ordine a rappresentarlo, sia nominato a titolo personale quale esperto, ovvero nominato per qualsiasi altra ragione in una commissione o giuria, pubblica o privata, deve comunicare tempestivamente la nomina al Consiglio dell'Ordine.

2. Le modalità con cui svolge il proprio ufficio, devono essere improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati, e operare in modo da tutelare gli interessi ed il prestigio della categoria professionale.

3. Il Professionista durante la partecipazione a commissioni o giurie, pubbliche o private, nel rispetto delle relative competenze professionali, deve attenersi ai principi di autonomia e indipendenza nei confronti dei partecipanti ai concorsi, secondo quanto disposto dall'Art. 51 del Codice di Procedura Civile.

4. Il Professionista che a qualunque titolo abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici, nel rispetto delle relative competenze professionali, è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.

5. Il Professionista che sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri.

#### **Art. 17**

(Cariche istituzionali)

1. Il Professionista deve curare che le modalità con cui svolge il proprio mandato istituzionale come Consigliere dell'Ordine, del Consiglio di Disciplina o presso le Istituzioni, siano improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati.

#### **Art. 18**

(Partecipazione a campagne elettorali politiche ed amministrative)

1. Il Professionista che ricopre cariche di rappresentanza in enti previsti dall'ordinamento di categoria, deve astenersi dall'esercizio delle funzioni per il periodo in cui partecipa pubblicamente a campagne elettorali politiche ed amministrative.

## **TITOLO V RAPPORTI INTERNI**

#### **Art. 19**

(Rapporti con i colleghi)

1. Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà.

2. Il Professionista chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve preventivamente accertarsi con il committente che la sostituzione sia stata tempestivamente comunicata per iscritto al collega, informare per iscritto il collega stesso ed accertarsi del contenuto del precedente incarico. Il Professionista prima di svolgere l'incarico dovrà verificare in contraddittorio con il collega esonerato le prestazioni già svolte al fine di definire le reciproche responsabilità e salvaguardare i compensi fino ad allora maturati. Il Professionista in tal caso sostituito, salvo documentato impedimento, deve adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il prosieguo dell'opera. Sono fatti salvi i diritti d'autore.

3. L'iscritto deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega.

4. Il Professionista chiamato a sostituire un collega deceduto, per effettuare la liquidazione dello studio e/o la sua temporanea gestione, dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, è tenuto ad accettare l'incarico, salvo conflitto di interessi o altro giustificato impedimento. Il Professionista sostituito deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto. Per gli incarichi conferiti al deceduto ma eseguiti dal Professionista sostituito, gli eredi possono chiedere parere all'Ordine sulle modalità e criteri di ripartizione del compenso.

5. Il Professionista chiamato a sostituire un collega in caso di sospensione dall'esercizio della professione o impedimento temporaneo deve agire con particolare diligenza e gestire l'attività professionale rispettandone i connotati strutturali e organizzativi.

6. Il Professionista che ritenga di promuovere causa per motivi professionali contro un Collega, deve informare preventivamente il Consiglio dell'Ordine di appartenenza del Collega.

#### **Art. 20**

(Concorrenza sleale)

1. Nell'esercizio professionale i seguenti comportamenti assumono rilevanza ai sensi dell'art. 11 comma 2:

- a) attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale di altro Professionista;
- b) il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a ingenerare dubbi sull'autore della prestazione professionale;
- c) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l'attività di un Professionista idonei a determinare il discredito dello stesso;
- d) il compimento di atti preordinati ad arrecare pregiudizio all'attività di altro Professionista;

e) la qualificazione con modalità o l'uso di segni distintivi dello studio professionale che non rendano perfettamente identificabile la titolarità dello studio professionale.

**2.** La rinuncia, totale o parziale, al compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla. La rinuncia totale o la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale a indurre il committente ad assumere una decisione di natura commerciale, falsandone le scelte economiche, è da considerarsi comportamento anti-concorrenziale e grave infrazione deontologica.

#### **Art. 21**

(Rapporti con collaboratori e dipendenti)

**1.** Nei rapporti con i collaboratori, da intendersi tutti i prestatori d'opera che svolgono lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, e nei confronti dei dipendenti, da intendersi tutti coloro che svolgono prestazioni di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e con vincolo di subordinazione, il Professionista deve compensare la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto.

**2.** Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori, dovrà regolamentare i rapporti con costoro nel quadro di un rapporto unitario, con assoluta autonomia o indipendenza, senza che costoro risultino soggetti a direttive di natura tecnica e/o organizzativa nonché a vincoli di dipendenza gerarchica e con ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità d'esecuzione.

**3.** Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori, è tenuto:

- a non mettere in atto alcun tipo di comportamento atto a violare le norme riportate nell'art. 20;
- ad assicurare ad essi condizioni di lavoro adeguate;
- a concedere loro la possibilità di frequentare le attività di aggiornamento professionale;
- a mantenere i patti e gli accordi definiti al momento dell'inizio della collaborazione.

**4.** Il Professionista è responsabile disciplinarmente quando incarica i collaboratori di prestazioni per le quali non sono abilitati.

#### **Art. 22**

(Rapporti con tirocinanti)

**1.** Nei rapporti con i tirocinanti il Professionista è tenuto a prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento della pratica professionale e a compiere quanto necessario per assicurarne l'adempimento, con particolare cura per le regole deontologiche.

**2.** Il Professionista deve improntare il rapporto con chi svolge il tirocinio presso il suo studio alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione ai compiti e alle modalità di espletamento dello stesso.

## **TITOLO VI ESERCIZIO PROFESSIONALE**

### **Art. 23**

(Incarico professionale)

**1.** L'incarico professionale si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'Art. 2222 e seguenti del Codice Civile; qualunque sia la forma contrattuale che lo regola, è ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica. Esso dovrà essere redatto in forma scritta e dovrà contenere quanto definito all'Art. 24.

**2.** Il Professionista non deve consapevolmente consigliare soluzioni inutilmente gravose, illecite, fraudolente o passibili di nullità.

**3.** Il Professionista deve rifiutarsi di accettare l'incarico o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime.

**4.** Il Professionista non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e del presente codice deontologico.

### **Art. 24**

(Contratti e Compensi)

**1.** È fatto obbligo da parte del Professionista la definizione del contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti.

**2.** Il Professionista determina per iscritto nel contratto il compenso professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dell'Art. 2233 Codice civile, e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.

**3.** Il Professionista deve definire nel contratto, preventivamente ed esplicitamente con il Committente, i criteri di calcolo per il compenso per la propria prestazione, rendendo noto al Committente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al committente in forma scritta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va patuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi. Il Committente dovrà inoltre essere edotto dal Professionista dell'esistenza delle presenti norme deontologiche.

**4.** Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente per iscritto, ogni variazione del compenso dovuta a cause imprevedute ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.

5. Il Professionista potrà chiedere nel contratto la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell'incarico rispetto alla misura del compenso pattuito.

6. Il Professionista, ove non previste forfettariamente o a percentuale, cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare la nota dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.

7. La richiesta di compensi, di cui ai comma 1° e 3° del presente articolo, palesemente sottostimati rispetto all'attività svolta, o l'assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare.

8. Il Professionista, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già concordato, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.

#### **Art. 25**

(Accettazione dell'incarico)

1. Il Professionista deve far conoscere tempestivamente al committente la sua decisione di accettare o meno l'incarico.

#### **Art. 26**

(Incarico congiunto)

1. Il Professionista che riceve un incarico congiunto deve stabilire rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei relativi compiti e competenze professionali. In particolare, oltre ad attenersi a quanto stabilito dal presente codice deontologico:

- deve concordare la condotta nonché le prestazioni da svolgere;
- deve evitare di stabilire contatti diretti con il committente senza una intesa preventiva con il collega;
- deve astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare il committente nella propria sfera professionale.

#### **Art. 27**

(Esecuzione dell'incarico)

1. Il Professionista deve svolgere l'incarico con diligenza e perizia richieste dalle norme che regolano la professione.

2. Il Professionista deve, tempestivamente, informare il committente, con semplicità e chiarezza, sugli elementi essenziali dell'incarico, del suo svolgimento e di ogni sua evoluzione. In particolare, è tenuto a:

- informare il committente sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta in tutti i profili connessi all'incarico affidatogli, e se del caso, proporre al committente soluzioni alternative;
  - rettificare gli errori, le inesattezze o le omissioni eventualmente commessi nello svolgimento della prestazione.
3. Il Professionista, qualora debba superare i limiti pattuiti

dell'incarico conferitogli, è tenuto ad informare preventivamente il Committente e ottenere esplicita autorizzazione concordando modalità e compensi.

#### **Art. 28**

(Cessazione dell'incarico)

1. Il Professionista non deve proseguire l'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionarne la condotta.

2. Il Professionista non deve proseguire l'incarico se la condotta o le richieste del committente ne impediscono il corretto svolgimento.

3. Il Professionista che non sia in grado di proseguire l'incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il committente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.

4. Il Professionista deve avvisare tempestivamente il Committente della cessazione dell'incarico e metterlo in condizione di non subire pregiudizio.

#### **Art. 29**

(Rinuncia all'incarico)

1. Il Professionista, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall'accordo stipulato, in caso di rinuncia all'incarico, deve dare al committente un preavviso e deve metterlo in condizione di non subire pregiudizio. Deve inoltre prendere provvedimenti idonei a non danneggiare i colleghi in caso di incarico di gruppo e i colleghi che lo sostituiranno.

2. Il Professionista, in caso di irreperibilità del Committente, deve comunicare la rinuncia all'ultimo domicilio conosciuto dello stesso a mezzo raccomandata A/R e con l'adempimento di tale formalità, fatti salvi gli obblighi di legge e/o patti, è esonerato da qualsiasi altra attività.

#### **Art. 30**

(Inadempimento)

1. Costituisce infrazione disciplinare il mancato o non corretto adempimento dell'incarico professionale quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli obblighi professionali e contrattuali.

#### **Art. 31**


(Conflitto di interessi)

1. Il Professionista è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando abbia, per conto proprio, di terzi o di soggetti che esercitano attività professionale negli stessi locali, un interesse in conflitto con quello di un committente o che possa condizionare il corretto svolgimento dell'incarico.



HOME  
OAT  
ATTIVITÀ  
ALBO  
**PROFESSIONE**  
CONCORSI/BANDI  
SERVIZI  
FORMAZIONE  
NEWS E MEDIA

FONDAZIONE OAT



## ARCHIVIO TARIFFE ABROGATE

*I provvedimenti che seguono sono stati abrogati dal D.L. 1/2012. Restano pubblicati a mero titolo di riferimento per i professionisti.*

**Legge 143/1949**

**D.M. 22608/1955**

**C.M. 01/12/69 n. 6679**

**C.M. 22/07/77 n. 5350/61**

**Legge 404/1977**

**D.M. 417/1997**

**Legge 248/2006**

## COEFFICIENTI E TASSI

**Indici ISTAT per prestazioni urbanistiche**

**Saggio di interesse legale**

**Tasso di sconto**

**Coefficiente ISTAT per C.P.I.**

## RIFERIMENTI LEGISLATIVI

**Compensi professionali - chiarimenti sull'applicazione del DM 143/2013**

Il gruppo di lavoro paritetico CNA-CNI ha elencato le principali criticità emerse nell'applicazione del Decreto Parametri e ha elaborato possibili soluzioni.

**DM Giustizia 31 ottobre 2013 n.143**

Regolamento per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici nei servizi di progettazione.

**DM Giustizia 20 luglio 2012 n.140**

Decreto in vigore dal 23 agosto 2012 che fissa i criteri per la liquidazione dei compensi in contenzioso.

**Decreto Ministeriale 30 maggio 2002**

Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.

**LEGGE 24 GIUGNO 1923, n° 1395**

**Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti**

**ART. 1**

Il titolo di Ingegnere e quello di Architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di Istruzione Superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'art.12. A norma dell'art. 330 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, compete la qualifica di "Dottore in Ingegneria" a coloro che, anteriormente all'entrata in vigore dell'ordinamento stabilito dal R.D. 30 settembre 1923, n. 2102, hanno conseguito il diploma di ingegnere presso le Regie Scuole d'applicazione per gli ingegneri.

**ART. 2**

E' istituito l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti iscritti nell'Albo di ogni provincia. Per ciascun iscritto nell'Albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione.

**ART. 3**

Sono iscritti nell'Albo coloro, ai quali spetta il titolo di cui all'art. 1 che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'art. 28 della legge 28 giugno 1874, n. 1938. Potranno essere iscritti nell'Albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione a sensi del R.D. n. 485 in data 6 settembre 1902.

**ART. 4**

Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di Ingegnere e di Architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'Albo. Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di Ingegneri o di Architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'Albo. Tuttavia per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi essere affidati a persone di competenza tecnica, anche non iscritti all'Albo nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

**ART. 5**

Gli iscritti nell'Albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:

- 1) Procedo alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'Albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni.
- 2) Stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale.
- 3) Dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese.
- 4) Vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

**ART. 6**

Contro le determinazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla mancata iscrizione nell'Albo è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale di cui all'art. 14 del Regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, giusto le norme in esso stabilite.

**ART. 7**

Le norme relative alla determinazione dell'oggetto dei limiti delle due professioni, alla composizione e funzionamento del Consiglio dell'Ordine, alla formazione e annuale revisione dell'Albo e per le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonché quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove province, e tutte le altre per l'attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sulla proposta dei Ministri della Giustizia, dell'Interno, dell'Istruzione e dei Lavori Pubblici, udito il parere di una commissione di nove componenti, da nominare con decreto reale, su proposta del Ministro della Giustizia d'accordo con gli altri Ministri interessati.

Cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per la iscrizione nell'Albo. Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all'art. 11, Albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per le altre categorie di periti tecnici.

Potranno essere iscritti in tali Albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato da Scuole Regie pareggiate o parificate.

Con apposito regolamento, sulla proposta dei ministri dell'Interno, della Giustizia, dell'Istruzione e dei Lavori Pubblici, udito il parere della stessa commissione di cui alla prima parte del presente articolo alla quale

saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli Albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale e le disposizioni transitorie e di coordinamento e di attuazione.

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE (ARTT. 8 – 12)**

Omissis.

(Si omettono perché superati).

## CODICE CIVILE

### Art. 2233 Compenso

Il compenso (2751), se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale (ora consiglio dell'Ordine) a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione (2956).

Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità (1418 e seguenti) e dei danni.

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Dispositivo dell'art. 636

Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni <sup>(1)</sup>, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale <sup>(2)</sup>. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

#### Note

(1) La norma è stato oggetto di un acceso dibattito in seguito all'abolizione del tariffario forense ad opera del D.M. n.140/2012. Si discute sul potere di opinamento del consiglio dell'ordine (per attivare il procedimento di ingiunzione ai sensi del numero 3 del 633 cpc, ad esempio). Secondo il consiglio nazionale forense deve escludersi che l'abrogazione delle tariffe determini il venir meno del potere del COA di esprimersi sulla congruità della parcella (cd potere di opinamento delle parcella). L'art. 9 del D.L. n. 1/12, come convertito dalla legge n.27/12 dispone, ai commi 1 e 5, unicamente l'abrogazione di ogni riferimento alle tariffe per la determinazione del compenso. Ora, in alcuna delle disposizioni che istituiscono o presuppongono il potere di opinamento parcella da parte dei COA si fa riferimento alle tariffe come parametro di valutazione: di conseguenza, né l'art. 2233 c.c., né l'art. 636 c.p.c., né soprattutto l'art. 14, lett. d) del R.D.L. n. 1578/33 – che tale potere istituisce - devono ritenersi abrogati. La funzione di opinamento è mantenuta, così come restano ferme le previsioni che a tale funzione fanno riferimento come fattore ausiliario nel procedimento di liquidazione giudiziale del compenso.

(2) Nonostante la norma in analisi faccia riferimento alle "associazioni professionali" è bene precisare che queste sono state soppresse con d.lgs.lgt. 23-11-1944, n. 369 e che le loro funzioni sono esercitate dai Consigli degli ordini ai sensi del d.lgs.lgt. 23-11-1944, n. 382. Pertanto, il professionista deve richiedere il parere al Consiglio dell'Ordine presso il quale risulta iscritto.

## **DECRETO MINISTRO GIUSTIZIA 20 luglio 2012 , n. 140**

**Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (12G0161)**

[\(GU n. 195 del 22-8-2012\)](#)

**Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/2012**

### **Capo I Disposizioni generali**

#### **IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del [decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Udito il parere del [Consiglio di Stato n. 3126/2012](#), favorevole con osservazioni, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2012;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2012;

Adotta il seguente regolamento:

## Art. 1

### Ambito di applicazione e regole generali

1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.
2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario.  
Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.
4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.
5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione

negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegare, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

## **Capo V**

### **Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica**

#### **Art. 33**

##### **Ambito di applicazione**

1. Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.

#### **Art. 34**

##### **Parametri generali per la liquidazione del compenso**

1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 e' stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»;
- b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»;

- c) la complessita' della prestazione, definita parametro «G»;
- d) la specificita' della prestazione, definita parametro «Q».

## **Art. 35**

### **Costo economico dell'opera**

1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», e' individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori gia' eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata.
2. Il parametro base «P» e' determinato mediante l'espressione:  
 $P=0,03+10/V$  0,4 applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata.

## **Art. 36**

### **Complessita' della prestazione**

1. La complessita' della prestazione, parametro «G», e' compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessita' ridotta, e un livello massimo, per la complessita' elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata.
2. In considerazione, altresì, della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale puo' aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

**Art. 37**  
**Specificazione delle prestazioni**

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi :
  - a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilita';
  - b) progettazione; c) direzione esecutiva; d) verifiche e collaudi.
  
2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata:
  - a) edilizia;
  - b) strutture;
  - c) impianti;
  - d) viabilita';
  - e) idraulica;
  - f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
  - g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione;
  - h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare;
  - i) territorio e urbanistica.
  
3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2 allegata.
  
4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, e' liquidato per analogia.

**Art. 38**  
**Consulenze, analisi ed accertamento**

1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, e' liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione.

### **Art. 39**

#### **Determinazione del compenso**

1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» e' determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessita' delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue:  
 $CP=V \times G \times Q \times P$

## **Capo VI**

### **Disposizioni concernenti le altre professioni**

#### **Art. 40**

##### **Altre professioni**

1. Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, e' liquidato dall'organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni

trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.

## **Capo VII**

### **Disciplina transitoria ed entrata in vigore**

#### **Art. 41**

#### **Disposizione temporale**

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

#### **Art. 42**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 luglio 2012

Il Ministro: Severino Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2012 Registro n. 8, Giustizia, foglio n. 2

<b>TAVOLA Z-1 “CATEGORIE DELLE OPERE E PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’”</b>			
<b>CATEGORIA D'OPERA</b>	<b>DESTINAZIONE FUNZIONALE DELLE OPERE</b>	<b>grado di complessità G</b>	
		<b>ridotto</b>	<b>elevato</b>
		<b>da</b>	<b>a</b>
<b>EDILIZIA</b>	INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO-DEPOSITI	0,7	1,0
	INDUSTRIA ALBERGHIERA, TURISMO E COMMERCIO E SERVIZI PER LA MOBILITA'	1,0	1,3
	RESIDENZA	0,7	1,3
	SANITA', ISTRUZIONE, RICERCA	1,0	1,3
	CULTURA, VITA SOCIALE, SPORT, CULTO	1,0	1,3
	SEDI AMMINISTRATIVE, GIUDIZIARIE, DELLE FORZE DELL'ORDINE	0,7	1,3
	ARREDI, FORNITURE, AREE ESTERNE PERTINENZIALI ALLESTITE	1,0	1,3
	INTERVENTI SU EDIFICI E MANUFATTI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO-ARTISTICO E MONUMENTALE	1,3	1,6
<b>STRUTTURE</b>	STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, VERIFICHE NON SOGGETTE AD AZIONI SISMICHE	0,8	1,0
	STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, VERIFICHE SOGGETTE AD AZIONI SISMICHE	1,0	1,2
	STRUTTURE SPECIALI	1,2	1,3
<b>IMPIANTI</b>	IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI	0,8	1,1
	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI – SINGOLE APPARECCHIATURE PER LABORATORI E IMPIANTI PILOTA	1,1	1,3
	IMPIANTI INDUSTRIALI - IMPIANTI PILOTA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON RIDOTTE PROBLEMATICHE TECNICHE-DISCARICHE INERTI	0,6	0,8
	IMPIANTI INDUSTRIALI – IMPIANTI PILOTA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMPLESSI-DISCARICHE CON TRATTAMENTI E TERMOVALORIZZATORI	0,8	1,2
	OPERE ELETTRICHE PER RETI DI TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA E SEGNALI – LABORATORI CON RIDOTTE PROBLEMATICHE TECNICHE	0,6	0,9
	IMPANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA – LABORATORI COMPLESSI	0,9	1,1
<b>VIABILITA'</b>	MANUTENZIONE	0,4	0,5
	VIABILITA' ORDINARIA	0,5	0,7
	NAVIGAZIONE INTERNA	0,7	0,9
	VIABILITA' SPECIALE	0,9	1,0
<b>IDRAULICA</b>	OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI	0,4	0,6
	ACQUEDOTTI E FOGNATURE	0,6	0,8
<b>TIC</b>	SISTEMI INFORMATIVI	0,9	1,1
	SISTEMI E RETI DI TELECOMUNICAZIONE	0,7	0,9
	SISTEMI ELETTRONICI ED AUTOMAZIONE	1,1	1,3
<b>PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE</b>	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE NATURALISTICA O PAESAGGISTICA	0,8	1,2
	INTERVENTI DEL VERDE E OPERE PER ATTIVITÀ RICREATIVA O SPORTIVA	0,7	1,1
	INTERVENTI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	0,9	1,3
	INTERVENTI DI SFRUTTAMENTO DI CAVE E TORBIERE	0,8	1,3
<b>AGRICOLTURA E FORESTE, SICUREZZA ALIMENTARE</b>	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA FILIERA FORESTALE	0,7	1,2
	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO AGRARIO E RURALE; INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE ALIMENTARE <sup>1</sup>	0,9	1,3
	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE PRODUTTIVE AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE; INTERVENTI DI CONTROLLO – VIGILANZA ALIMENTARE <sup>1</sup>	0,8	1,2
	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA NATURALISTICA E FAUNISTICA	0,7	1,6
<b>TERRITORIO E URBANISTICA</b>	INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE <sup>2</sup>	0,8	1,5

<sup>1</sup> Nel caso di prestazioni relative agli interventi di pianificazione alimentare e controllo-vigilanza alimentare il Valore dell'opera è determinato sulla base del **Produzione Lorda Vendibile o della Produzione Lorda dell'Impianto**.

<sup>2</sup> Nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo generale il Valore dell'opera è determinato sulla base del PIL complessivo relativo al contesto territoriale interessato; nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo esecutivo il Valore dell'opera è determinato sulla base del valore delle volumetrie esistenti e di progetto o per la PLV aziendale o del valore della produzione relativa al progetto o piano nel caso della categoria G.

TAVOLA Z-2 "PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA"

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE									
		EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TIC	AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE	SICUREZZA ALIMENTARE	TERRITORIO E URBANISTICA	
a.I) DEFINIZIONE DELLE PREMESSE E FATTIBILITA'	QaI.01	0,045	0,045	0,045	0,040	0,035	0,050	0,040			
	QaI.02	0,090	0,090	0,09	0,080	0,070	0,100	0,080			
	QaI.03	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
	QaII.01	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,04			0,005
	QaII.02	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,09			0,009
	QaII.03	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,16			0,016
	QaIII.01							0,02			0,0003
	QaIII.02							0,015			,00025
	QaIII.03										0,030
	QaII.04										0,0001
a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI	QaIV.05										0,001
	QaIV.1										0,0001
	QaIV.2										0,0012
	QaIV.3										0,0015
	QaIV.4										0,07
	QaIV.5										0,07
	QaIV.6										0,07
	QaIV.7										0,07
	QaIV.8										0,07
	QaV.1										0,0015
a.IV) CONSULENZE E CURATELE	QaV.1										0,0015
	QaV.2										0,0015
	QaV.3										0,0015
	QaV.4										0,0015
	QaV.5										0,0015
	QaV.6										0,0015
	QaV.7										0,0015
	QaV.8										0,0015
	QaV.9										0,0015
	QaV.10										0,0015
a.V) DEFINIZIONE DELLE PREMESSE, CONSULENZA E STUDIO DI FATTIBILITÀ	QaV.1										0,0015
	QaV.2										0,0015
	QaV.3										0,0015
	QaV.4										0,0015
	QaV.5										0,0015
	QaV.6										0,0015
	QaV.7										0,0015
	QaV.8										0,0015
	QaV.9										0,0015
	QaV.10										0,0015













FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE							TERRITORIO E URBANISTICA		
		EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TIC	AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, SICUREZZA ALIMENTARE			
Direzione Esecutiva C.I)	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina (art.148, d.P.R. 207/10) <sup>8</sup>	0,320	0,380	0,320	0,420	0,420	0,350	0,420		
	Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,030	0,020	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030		
	Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.lgs. 163/06)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.lgs. 163/06)	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
	Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.lgs. 163/06)	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
	Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010) <sup>9</sup>	0,140	0,090	0,150	0,120	0,120	0,120	0,110	0,120	
	Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010) <sup>10</sup>	0,410	0,430	0,320	0,420	0,340	0,420	0,400	0,420	
	Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10)	0,180	0,180	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
	Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)	0,100	0,100	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
	Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
	Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
	Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
MONITORAGGI C.II)	Qcll.1	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici								0,002	0,0015
	Qcll.2	Ricerche, statistiche ed analisi swot								0,018	0,0015
	Qcll.3	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale;								0,022	



## Esemplificazione determinazione del compenso CP

Esemplificazione calcolo compenso CP per prestazione di progettazione preliminare									
1	categoria d'opera			A	B	C	C		
	valore dell'opera	V		Edilizia	Strutture	Impianti meccanici a fluido	Impianti elettrici	Totale	
2	valore dell'opera	V		€ 200.000,00	€ 80.000,00	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 400.000,00	
3	parametro su valore dell'opera	P		10,58%	13,93%	14,53%	16,20%		
4	grado di complessità.	G		0,9	1	0,9	1,1		
5	fase	Progettazione preliminare							
6	Prestazioni affidate	Incidenze Q	Qbl.01	rel., planim., schemi grafici	0,09	0,09	0,09	0,09	
			Qbl.02	calcolo somm. spesa	0,01	0,01	0,01	0,01	
			Qbl.05	relazione indagine geotecnica	0,03	0,03			
			Qbl.06	relazione indagine idrologica					
			Qbl.07	rel. indag. idraulica					
			Qbl.08	rel. indag. sismica	0,015	0,015			
			Qbl.11	integrazione prest.	0,02	0,02	0,02	0,02	
			Qbl.15	prime indicazioni stesura PSC	0,01	0,01	0,01	0,01	
7	Totale incidenze	$\sum Q_i$		0,175	0,175	0,13	0,13		
8	Compenso al netto di spese ed oneri CP	$V \cdot P \cdot G \cdot \sum Q$		€ 3.332,25	€ 1.950,71	€ 1.190,29	€ 1.157,95	€ 7.631,20	

Nella scheda sopra riportata, viene esemplificata la procedura per la determinazione del compenso per le prestazioni corrispondenti alla progettazione preliminare di un edificio scolastico; nell'ordine, a partire dalla destra, nella scheda si incontrano le colonne compilate nel procedimento di calcolo. La procedura può essere effettuata da un comune foglio di calcolo tipo Excel, dal quale è estrapolata la scheda.


Definito il valore dell'opera suddiviso nelle categorie d'opera che la compongono si procede come segue:

- righe (1- 2) (art.35): costo economico dell'Opera "V" suddiviso per categorie :  
valore complessivo € 400.000; di cui: Opere edilizie € 200.000, Opere strutturali € 80.000; impianti meccanici € 70.000; impianti elettrici € 50.000.

- riga (3) sulla base dei precedenti importi si determinano i corrispondenti valori del parametro "P" (art.35)
- riga (4) in relazione al grado di complessità si stabiliscono i valori del grado di complessità "G" (art.36)
- righe (5-6) all'interno della fase prestazionale considerata:  
vengono individuate le prestazioni professionali affidate cui corrispondono specifiche incidenze "Q" (art.37)  
il cui totale è riportato nella riga (7)
- riga (8) il compenso, al netto di spese, viene stabilito sommando i compensi parziali riportati nella riga (8) ottenuti dalla espressione riportata:

$$CP = V \cdot P \cdot G \cdot \sum Q \quad (\text{art. 39}).$$

Tale procedura di calcolo va ripetuta per ogni prestazione svolta dal professionista.





**Residenziale nuovo**

Localizzazione opera

Provincia    
 Comune

Nota metodologica

Selezione dei parametri edilizi

**1. Tipologia edilizia**

- Monofamiliare isolata
- Bifamiliare
- Casa a schiera
- Palazzina plurifamiliare

**3. Rendimento energetico**

- Basso
- Medio
- Alto
- Massimo

**5. Numero piani**

- Un piano
- Due piani
- Tre piani e oltre

**7. Sottotetto**

- Presente ed abitabile
- Presente e non abitabile
- Non presente

**2. Tipologia costruttiva**

- Cemento armato
- Muratura portante
- Presenza ascensore

**4. Qualità finiture**

- Economica
- Media
- Migliore

**6. Seminterrato**

- Presente ed abitabile
- Presente e non abitabile
- Non presente

**8. Accessibilità cantiere**

- Normale
- Penalizzante
- Molto penalizzante

Voci di costo aggiuntive <sup>?</sup>

Voce 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	€	<input type="text" value="- seleziona -"/>
Voce 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	€	<input type="text" value="- seleziona -"/>
Voce 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	€	<input type="text" value="- seleziona -"/>

Costo aggiuntivo totale 0 00 €

Inserimento delle caratteristiche costruttive

Superficie totale lorda <sup>?</sup>

Residenziale	<input type="text" value="180"/>	mq
Seminterrato	<input type="text" value="90"/>	mq
Sottotetto	<input type="text" value="90"/>	mq
Terrazze logge e balconi	<input type="text" value="20"/>	mq
<sup>?</sup> Superficie coperta	<input type="text" value="90"/>	mq

Superficie totale 380.00 mq  
 Superficie parametrica 332.00 mq

Calcolo del costo di costruzione standard (€)

<b>Costo al metro quadro</b>	<b>1.417,52 €/mq</b>
<b>Costo complessivo</b>	<b>470.617,36 €</b>
di cui	Quota

<i>Edilizia</i>	343.535,80	€	73,00%
<i>Strutture</i>	79.815,23	€	16,96%
<i>Impianti elettrici</i>	19.607,27	€	4,17%
<i>Altri impianti</i>	27.659,06	€	5,88%

Calcolo del costo di costruzione effettivo (€) 

<b>Costo al metro quadro</b>	<b>1.417,52</b>	<b>€/mq</b>
<b>Costo complessivo</b>	<b>470.617,36</b>	<b>€</b>

<b>di cui</b>			<b>Quota</b>
<i>Edilizia</i>	343.535,80	€	73,00%
<i>Strutture</i>	79.815,23	€	16,96%
<i>Impianti elettrici</i>	19.607,27	€	4,17%
<i>Altri impianti</i>	27.659,06	€	5,88%

**OGGETTO: Esame da parte del gruppo paritetico Cnappc-Cni delle criticità riscontrate nell'applicazione del Dm 143/2013 e individuazione delle possibili soluzioni.**

In data 16 e 31 luglio si è riunito, presso la sede del Cnappc, il gruppo paritetico Cnappc-Cni (istituito a suo tempo per supportare i ministeri competenti nell'elaborazione dei due Decreti Parametri), per esaminare le criticità emerse nella concreta applicazione del Dm 143/2013 e per individuare le possibili soluzioni relative a tali criticità.

Hanno preso parte all'incontro l'arch. Pasquale Caprio (consigliere nazionale Cnappc), e l'arch. Cosimo Damiano Mastronardi (consulente Cnappc), in rappresentanza del Cnappc e l'ing. Michele Lapenna (consigliere nazionale Cni) e l'ing. Maurizio Riboni (consulente Cni) in rappresentanza del Cni.

Durante le riunioni sono stati esaminati i successivi temi, dei quali di seguito si riportano in forma sintetica i principali contenuti emersi.

- 1) Dm 143/2013 art.8 - Classificazione dei servizi
- 2) Prestazioni urbanistiche;
- 3) Collaudi - Incarichi collegiali ;
- 4) Varianti;
- 5) Direttore Operativo e Ispettore di cantiere;
- 6) Prestazioni non comprese nella tav. Z<sub>2</sub> del Dm 143.

**1) CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI**

Per le opere disciplinate dal Dm 143/2013, l'art.8 prevede che "...gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Per questa ragione, nell'ambito della stessa categoria, ad esempio edilizia, le attività

svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il loro grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Ad esempio, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati da un grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15).

Relativamente al secondo comma dell' art 8 del Dm 143/2013, è altresì necessario chiarire le modalità di applicazione di tale norma, con particolare riferimento alla comparazione di classi e categorie di opere che vengono definite dal Dm 143/2013 in modo diverso rispetto alla previgente classificazione.

In particolare, nel caso di incertezze nella comparazione, si deve precisare che prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale in relazione all'identificazione delle opere, come ad esempio nel caso di prestazioni pregresse relative ad interventi su edifici soggetti a vincolo (opere precedentemente classificate dall'art.14 della L.143/49 in "I/d"), che oggi, con riferimento alla Tavola "Z1" del Dm 143/2013, devono essere equiparate alla "E22" e non alla "E21".

Quanto sopra trova conferma nel documento trasmesso dalla Rete delle Professioni Tecniche (di seguito RPT), a seguito della consultazione presso l'Avcp dell' 11 marzo 2014 e nel documento di consultazione del Luglio 2014 della Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici, redatti per la revisione ed aggiornamento della determina Avcp 07 Luglio 2010 n.5 "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria" che si riportano testualmente.

#### Documento RPT

*"...Pertanto, si ritiene che le nuove linee guida, che dovrebbero sostituire le precedenti (determina AVCP n°5/2010), sullo specifico argomento del calcolo dell'importo da porre a base di gara ed allo scopo di garantire la corretta applicazione del DM 143/2013, dovrebbero:*

- 1) Approfondire la disciplina dell'art.8 del DM 143/2013, secondo cui, per le opere disciplinate dal decreto, "...gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera." E' soprattutto necessario chiarire*

*l'applicazione di tale norma, con particolare riferimento alla comparazione di classi e categorie, che vengono definite dal DM 143 in modo parzialmente diverso rispetto alla classificazione previgente. In particolare, bisognerebbe precisare che, nel caso di incertezze nella comparazione, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere, come, ad esempio, nel caso di prestazioni pregresse, relative ad interventi su edifici soggetti a vincolo, precedentemente classificate in "1d", che oggi, con riferimento alla Tabella "Z1" del DM 143/2013, devono essere equiparate alla "E22" e non alla "E21"..."*

#### Documento ANAC

*"...Relativamente a tali aspetti, si osserva che il d.m. 143/2013 ha operato, con la tabella Z-1 "categorie delle opere – parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze" una revisione della suddivisione in classi e categorie di cui alla l. n. 143/1949.*

*Si osserva come la precedente suddivisione in "classi" e "categorie" sia sostituita dalla attuale in "categorie delle opere", "destinazione funzionale" e "identificazione delle opere"; dalla identificazione delle opere, alla quale corrisponde una sigla alfanumerica, consegue l'attribuzione di un parametro G (grado di complessità) da tenere presente nel calcolo degli onorari.*

*La attuale "categoria" delle opere, che identifica la parte alfabetica della suddetta sigla, appare sostanzialmente rapportabile alla "classe" delle precedenti tabelle; la attuale "identificazione delle opere", dalla quale deriva la parte numerica della sigla, sostituisce sostanzialmente la precedente catalogazione in "categorie".*

*In particolare le opere contemplate nell'attuale categoria "edilizia" corrispondono alla precedente classe "I" (dalla a) alla d); analogamente le opere contemplate nell'attuale categoria "strutture" corrispondono alla precedente classe I, con le categorie f) e g).*

*Si riscontra come la problematica già evidenziata per le precedenti classi I e VI della L. 143/1949, nell'ambito delle quali si individuava un insieme di interventi oggettualmente e funzionalmente della stessa natura, mentre le categorie costituivano una suddivisione in sottoinsiemi in base alla complessità funzionale, emerga anche nell'attuale d.m., nel quale, alla medesima "categoria delle opere" corrispondono più opere alla voce "identificazione delle opere", ognuna delle quali caratterizzata da un grado di complessità.*

*Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, si ritiene che i criteri da adottare debbano essere analoghi a quelli già forniti con la precedente determinazione n. 5/2010; pertanto, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.*

*Esemplificando l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15)."*

Infine per quanto riguarda la identificazione delle opere all'interno delle stesse destinazioni funzionali, al fine della attribuzione del maggiore o minore grado di complessità, qualora non espressamente indicato, devono essere valutati elementi qualificanti riconducibili a:

- esigenze di adeguamento all'ambiente circostante,
- presenza di più destinazioni d'uso e funzionali,
- esigenze architettoniche,
- esigenze strutturali,
- esigenze impiantistiche,
- finiture.

I criteri sopra indicati erano alla base della previgente classificazione (art. 14 L.143/1949); in tal senso si rinvia alle definizioni riportate alla classe I categorie b, c, d della L.143/1949.

Da tali elementi e criteri di classificazione discende anche quella attuale introdotta dal Dm 143/2013, in considerazione dell'obbligo previsto al comma 4 art. 1 dello stesso Dm.

Infine, sempre in materia di classificazione dei servizi, in assenza di specifica identificazione delle opere si può fare riferimento al criterio dell'analogia.

## **2) PRESTAZIONI URBANISTICHE**



Per le prestazioni urbanistiche relative sia alla pianificazione generale che a quella esecutiva, si precisa che il corrispettivo determinato utilizzando le aliquote Qa.0.01 (Pianificazione urbanistica generale) e Qa.0.06 (Pianificazione urbanistica esecutiva) della tav. Z2 non comprende i compensi da valutare in ragione di tempo e/o per analogia, ai sensi dell'art. 6 del Dm 143/2013, quali:

- Valutazioni Via e Vas Aia
- I rilievi di qualunque natura;
- Le pratiche amministrative;
- I convegni informativi con la committenza (etc);
- Il tempo impiegato per i viaggi di andata e ritorno;
- Le pratiche per indagini, ricerche, identificazione, confronti e aggiornamenti documentali fra stato di fatto e di progetto.

### 3) COLLAUDI - INCARICHI COLLEGIALI

In merito ai collaudi, quando l'incarico è conferito ad una commissione di collaudo ai sensi dell'art. 238 del D.P.R. 207/2010, il compenso derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alla Tav. Z2 va corrisposto per intero a ciascun componente della commissione di collaudo.

### 4) VARIANTI

Per quanto concerne le varianti, va ribadito quanto precisato nelle note nn.12 e 13 a piè di pagina della tav.Z-2 del Dm 143/2013, a proposito delle aliquote Qcl.07 (Variante delle quantità del progetto in corso d'opera) e Qcl.08 (variante del progetto in corso d'opera).

Nel primo caso l'aliquota Qcl.07 si applica sul valore dell'opera dato dalla somma dei valori assoluti della quantità in "+" ed in "-" del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e grado di complessità.

Nel secondo caso, invece, al compenso determinato con l'applicazione dell'aliquota Qcl.08 sul valore lordo delle opere di nuova progettazione e relativa percentuale e grado di complessità, va sommato quello determinato applicando l'aliquota Qcl.07 sul valore dell'opera dato dalla somma dei valori assoluti della quantità in "+" ed in "-" del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e grado di complessità.

#### **5) DIRETTORE OPERATIVO E ISPETTORE DI CANTIERE**

Per la direzione esecutiva, relativamente alle aliquote Qcl.05 (ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo) e Qcl.06 (ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere), le stesse sono da intendersi quali aliquote integrative a maggiorazione della prestazione di direzione dei lavori e non individuano, quindi, il compenso specifico spettante ai singoli direttori operativi o ispettori di cantiere.

#### **6) PRESTAZIONI NON COMPRESSE NELLA TAV. Z2 DEL DM PARAMETRI:**

Relativamente alle prestazioni non contemplate nella Tav. Z2 e non riconducibili a criteri di analogia di cui all'art.6 comma 1 del Dm 143/2013, come ad esempio la redazione di stati di consistenza, rilievi geometrici, materici, strutturali, impiantistici e d'altro genere, partecipazioni a commissioni di gara od altro, si procederà alla relativa quantificazione dei compensi in ragione del tempo così come previsto dal 2° comma dell'art. 6 del Dm 143/2013.

## Costi orari dello studio e calcolo delle prestazioni

Codice: s-8f5s/y=ug09h&d ?

Possiedi già un codice? Inseriscilo nel box qui a fianco per recuperare i dati

Provincia    
 Numero dipendenti a tempo indeterminato ?  Junior    
 Numero dipendenti a tempo determinato ?  Senior    
 Numero collaboratori con partita IVA ?  Senior    
 Numero soci ?  Junior

	Ore di lavoro da retribuire annue per persona ?	Costo complessivo del lavoro annuo ?
<b>COSTO DEL LAVORO ?</b>		
Attività del professionista		
Dipendenti a tempo indeterminato senior		
Dipendenti a tempo indeterminato Junior		
Dipendenti a tempo determinato senior		
Dipendenti a tempo determinato Junior		
Collaboratori con partita IVA senior		
Collaboratori con partita IVA Junior		
<b>TOTALE</b>		
<b>COSTI DELLA STRUTTURA ?</b>		
<b>SPESE PER L'ATTIVITA'</b>		
Stampe e web		
affitto e manutenzione sito, carta intestata, fotocopie, stampe		

<b>Spedizioni</b>		
<b>Telefonia</b>	fissa, cellulari, internet	
<b>Cancelleria</b>		
<b>hardware e software pc, fotocopiatrici, plotter, ecc</b>	acquisti, leasing, aggiornamenti, manutenzione	
<b>Viaggi di lavoro non rimborsabili</b>	Auto, treni, aerei, hotel	
<b>Consulenze annuali</b>	commercialista, consulenza del lavoro, ecc	
<b>Consulenze tecniche professionali</b>	Consulenze esterne fornite da altri professionisti di area tecnica (geometri, agronomi, ingegneri, ecc.)	
<b>Altre consulenze non rimborsabili</b>	legali, ecc	
<b>SPESE PROFESSIONALI</b>		
<b>Iscrizione all'Albo</b>		
<b>Aggiornamento professionale</b>	riviste, viaggi di studio, conferenze, corsi, ecc	
<b>Assicurazioni</b>	RC professionale, infortuni sul lavoro, ecc	
<b>Altri costi</b>	rappresentanza, caffè, varie	
<b>Oneri bancari</b>	costi, anticipi, oneri finanziari	
<b>SPESE PER LO SPAZIO DI LAVORO</b>		
<b>Costo immobili (affitto o fitto imputato) ?</b>		
<b>Acqua, luce gas, tasse locali</b>		
<b>Manutenzione ufficio</b>	Pulizie, manutenzione ordinaria, materiali consumo per ufficio ecc	
<b>Sicurezza</b>	Assicurazione furto/incendio, vigilanza, ecc	
<b>Utile atteso in percentuale sul totale del costo annuo dello studio ?</b>		
<b>Fatturato studio anno precedente</b>		<input type="text"/> %

**Costi annui dello studio ?**

Costi della struttura	Costo totale del lavoro	Costo totale dello studio	Costo studio incluso utile atteso	Margine utile atteso
-----------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------------------

**Costi orari medi per addetto ?**

Costo orario della struttura medio (per persona)	Costo orario medio lavoro (per persona)	Costo orario medio totale (per persona)	Costo orario medio totale (per persona) inclusi utili
--	---	---	---

**Costi orari dello studio a pieno organico ?**

Costo della struttura orario a pieno organico	Costo orario lavoro (a pieno organico)	Costo orario totale (a pieno organico)	Costo orario totale (a pieno organico) inclusi utili
---	--	--	--

**Costo giornaliero (8 ore) dello studio a pieno organico ?**

Costo giornaliero della struttura (a pieno organico)	Costo giornaliero lavoro(a pieno organico)	Costo giornaliero totale (a pieno organico)	Costo giornaliero totale (a pieno organico) inclusi utili
--	--	---	---

**Calcolo della prestazione (ore dello studio a pieno organico) ?**

Ore a pieno organico

Costo (Inclusi utili  
e costi dello studio)

<p><i>di cui</i></p> <p>Costi struttura</p> <p>Costo del lavoro</p> <p>Utili</p>
--

**Calcolo della prestazione (giorni dello studio a pieno organico) ?**

Giorni a pieno organico

Costo (Inclusi utili  
e costi dello studio)

<p><i>di cui</i></p> <p>Costi struttura</p> <p>Costo del lavoro</p> <p>Utili</p>
--

**Calcolo della prestazione (dettaglio lavoro orario del personale) ?**

Addetto

Ore uomo lavorate

Costi inclusi margini utili  
e costi dello studio

Costo totale

*di cui*

Costi struttura

Costo del lavoro

Utili

**Calcolo della prestazione (dettaglio lavoro giornaliero del personale) ?**

Addetto

Giorni uomo

Costi inclusi margini utili  
e costi dello studio

Costo totale  
di cui  
Costi struttura  
Costo del lavoro  
Uttili

Calcola il valore della prestazione